

Rimborso dell'IVA per servizi in outsourcing: le domande entro il 31 marzo

di [Valeria Fusconi](#)

Pubblicato il 16 marzo 2009

scadrà il prossimo 31 marzo il termine per presentare al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture, la domanda per ottenere il rimborso della spesa sostenuta dai Comuni a titolo di imposta sul valore aggiunto sui servizi non commerciali esternalizzati nell'anno 2008, c.d. "outsourcing" (Valeria Fusconi)

Scadrà il prossimo 31 marzo il termine per presentare al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture, la domanda per ottenere il rimborso della spesa sostenuta dai Comuni a titolo di imposta sul valore aggiunto sui servizi non commerciali esternalizzati nell'anno 2008 (c.d. "outsourcing").

L'istanza consiste in una certificazione - redatta secondo lo schema allegato al regolamento approvato con il DPR n. 33/2001 - che attesti la spesa relativa all'IVA pagata per detti servizi, calcolata in base al principio di cassa e documentata dalle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi stessi.

Si tratta di una agevolazione introdotta con l'art. 6, comma 3, della legge 488/1999 che ha istituito, appunto presso il Ministero dell'Interno, un apposito "Fondo" - da ripartire ai Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni - quale contributo statale per l'IVA versata da tali enti in relazione ai contratti stipulati mediante outsourcing. L'istituzione del fondo è finalizzata al contenimento delle tariffe degli enti, in quanto il contributo mira ad attenuare gli oneri relativi all'IVA corrisposta dagli enti locali che, in forza dei particolari meccanismi che tale imposta assume quando è applicata alle loro attività, non possono avvalersi appieno dei benefici della detrazione, spesso restando incisi dall'imposta pagata ai fornitori.

L'applicazione dell'IVA alle attività svolte dai Comuni

Per comprendere appieno l'opportunità della particolare forma di rimborso disposta dallo Stato, occorre avere riguardo alla peculiare applicazione dell'IVA alle attività poste in essere dagli enti locali, che non sono considerati soggetti passivi d'imposta quando svolgono

un'attività economica di puro ed esclusivo diritto amministrativo, ma lo divengono solo allorquando pongono in essere, anche nella loro veste pubblicistica, rapporti di natura privatistica, assimilabili all'esercizio di attività di natura commerciale.

In termini assolutamente generali, possiamo distinguere le attività degli enti locali in:

- **obbligatorie**, cioè volte al soddisfacimento di bisogni collettivi pubblici indivisibili e connesse alle esigenze collettive tassativamente indicate dalla legge (ordine pubblico, sanità, istruzione, viabilità etc...) che, come tali, dovrebbero restare escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in ottemperanza ai criteri generali stabiliti dalla VI Direttiva CEE (17 maggio 1977, n. 77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri, relative all'imposta sulla cifra d'affari;
- **facoltative**, in genere connesse all'erogazione di servizi, che configurano l'esercizio del potere discrezionale dell'ente, al quale compete anche decidere sul tipo e sulla forma da dare alla gestione del servizio (gestione diretta o nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e dal D. Lgs. 267/2000). Dette attività, svolte in genere in regime di concorrenza con privati operatori, devono essere assoggettate all'IVA al fine di non provocare distorsioni nel sistema economico.

La predetta classificazione non sempre trova puntuale riscontro nell'articolo 4, secondo e quarto comma, del DPR n. 633/1972, il quale attrae nel campo di applicazione dell'IVA anche talune attività connesse al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili; inoltre, il successivo quinto comma elenca una serie di attività che, ancorchè esercitate da enti pubblici, vengono "ex lege" considerate commerciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ad es.: fornitura di acqua, gas, energia elettrica etc...), con ciò complicando ulteriormente il quadro esecutivo.

La disposizione agevolativa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 488/1999 interviene in questo quadro particolarmente complesso nell'intento di temperare l'esborso dell'IVA che gli enti territoriali non possono recuperare attraverso il normale esercizio della detrazione.

Il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno è alimentato dalle entrate erariali derivanti proprio dall'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di "servizi non commerciali" affidate dai predetti enti a soggetti esterni, detratte le quote dell'IVA spettanti all'Unione Europea e quelle attribuite alle Regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.

Le fattispecie oggetto della norma

L'articolo 2, comma 3, del DPR n. 33/2001 limita il campo di applicazione del beneficio ai contratti, stipulati a titolo oneroso, aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli che, assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, "ove prestati dagli enti locali sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto", escludendo esplicitamente "i servizi relativi al trasporto pubblico locale".

E' il caso, ad esempio, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, se svolto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/1993, istitutivo della TARSU: tale attività, infatti, qualora venga svolta direttamente dal Comune, resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in ragione della natura tributaria del prelievo richiesto ai contribuenti/utenti.

In altre parole, poiché il rapporto che si instaura fra l'ente locale ed i cittadini deriva direttamente dalla legge ed ha natura tributaria, non può essere assoggettato ad ulteriore tassazione (IVA). Diverso è, invece, il rapporto fra il Comune ed il terzo affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: in tali casi - costituenti, fra l'altro, la maggioranza - l'ente locale corrisponderà al soggetto gestore l'imposta IVA, dovuta a fronte del servizio reso, ma non potrà detrarla, in conseguenza del fatto che l'attività resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto avente natura tributaria.

La norma contenuta nell'articolo 6 della legge n. 488/1999 trova applicazione anche con riferimento alle attività che la disciplina IVA considera esenti dall'imposta (dettagliatamente elencate nell'articolo 10 del DPR 633/1972) e che - per effetto di siffatta esenzione - precludono all'ente locale (o, comunque, al soggetto passivo) la detrazione dei costi sostenuti a monte per lo svolgimento del servizio.

In questo caso, il trattamento fiscale ai fini dell'IVA è eguale sia che l'attività venga svolta direttamente dall'ente sia che venga affidata in concessione a terzi: tuttavia, la ratio della disposizione di favore contenuta nell'articolo 6 si fonda sulla circostanza che, mentre l'ente locale resta inciso dall'imposta, il terzo privato può "recuperare" tale costo ai fini delle imposte sul reddito, facoltà preclusa all'ente locale, in virtù di quanto previsto dall'art. 74 del nuovo TUIR (già art. 88 del DPR 917/1986) che esclude dall'imposta sul reddito gli enti pubblici territoriali.

I chiarimenti della finanziaria 2007

L'articolo 1, comma 711, della legge 296/2006 precisa che "al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole <servizi non commerciali> sono inserite le seguenti: <per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti>".

La norma è di carattere interpretativo e, dunque, applicabile anche al passato e chiarisce che il rimborso dell'IVA sulle attività affidate dal Comune in outsourcing può essere richiesto solo per quei servizi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa a carico degli utenti. In altre parole, atteso il particolare meccanismo di applicazione dell'IVA alle attività degli enti locali chiarito in precedenza, non può essere inserita nell'istanza di rimborso l'IVA corrisposta per i servizi pubblici "istituzionali", resi alla generalità della collettività e che, proprio per questo, restano fuori dalla sfera applicativa del tributo. In tal caso, infatti, il Comune agisce come privato consumatore e resta inciso dall'imposta che corrisponde come qualsiasi altro utente privato.

Per accedere al fondo, i Comuni interessati devono inviare apposita istanza entro il 31 marzo di ciascun anno ed il contributo è erogato in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'IVA sostenuta dagli enti locali nel quadriennio precedente all'anno di attribuzione. Il pagamento del contributo spettante a ciascun ente avverrà in due rate: la prima, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, erogata nella misura del 50% dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del Ministero dell'Interno mentre il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestato.

Valeria Fusconi

16 marzo 2009

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l